

N. 1947/2020 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 1947/2020 R.G.
promossa da
CONDOMINIO C.
contro
R. S.R.L.

Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a trattazione scritta
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)
ai fini della verifica dell'esito della mediazione delegata

Oggi **23 luglio 2020**, alle ore **9,15**, il giudice, richiamate le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

viste le note scritte depositate dai difensori delle parti;

richiamato il verbale 12 giugno 2020;

premesso che all'esito della prima udienza in assenza è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed è stata disposta la mediazione delegata;

dato atto che, a quanto risulta dalle note scritte, l'incontro davanti al mediatore si terrà il 17 settembre 2020;

ritenuto che:

- va dunque disposto un rinvio in pendenza di mediazione;

- la **nuova udienza** si terrà sempre secondo la modalità della **trattazione scritta** nei termini ora previsti dall'**art. 221, commi 2 e 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77**;

p.q.m.

- **fissa** la nuova udienza **martedì 22 settembre 2020 ore 9,10 sempre per trattazione scritta** (come ora disciplinata dall'**art. 221, commi 2 e 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77**) per verificare l'esito della mediazione, con termine sino al **17 settembre 2020** per nota scritta delle parti (nella nota, le parti riferiranno in ordine all'esito della mediazione e formuleranno le loro istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo);

- **invita** le parti, in caso di programmata comparizione davanti al mediatore in data successiva a quella della nuova udienza o di protrarsi della mediazione, a segnalarlo tempestivamente in telematico al giudice con espressa e documentata richiesta di rinvio;

- **invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole** della causa: in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la; in caso di accordo anteriore all'udienza i difensori ne daranno **tempestivo avviso** al giudice, oltre che in via informale (email), mediante **comunicazione trasmessa in via telematica** con congruo anticipo rispetto all'udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo) e depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza.

Il giudice

Antonio Costanzo